



ITALIA
SPORT
E SALUTE

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di
Strategie, Affari Legislativi
e Relazioni con gli Stakeholders

3/2020



La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ha avviato l'esame del DDL 2434/AC - CONTE / SPADAFORA, avente ad oggetto la conversione in legge del D.L. n. 16/2020, che prevede disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

La Commissione Bilancio (V) del Senato della Repubblica ha avviato l'esame del DDL 1766/AS - CONTE / GUALTIERI, recante la conversione in legge del c.d. decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020).

La Commissione Affari sociali (XII) della Camera dei Deputati ha avviato l'esame del DDL 2447/AC - CONTE / SPERANZA, avente ad oggetto la conversione in legge del D.L. n. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno la Circolare del 31 marzo 2020, che fornisce

chiarimenti in merito alla portata applicativa delle limitazioni in materia di attività motoria all'aperto, con particolare riferimento al jogging.

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la Circolare n. 18209 del 25 marzo 2020, che detta disposizioni attuative relative agli operatori impegnati nella cura dei cavalli sportivi da sella e dei cavalli ippici. Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della salute la Nota n. 6579 del 18 marzo 2020, che fornisce chiarimenti sul trasporto degli animali.

Assegnato alla Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica un affare sulle problematiche attinenti il volo da diporto o sportivo (VDS) e il volo turistico (Atto n. 427).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 17 febbraio 2020, n. 20, del Ministero dell'interno, con cui è stato adottato un regolamento per disciplinare l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica.

1 Gazzetta Ufficiale

- | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | LEGGE 5 MARZO 2020, N. 13
TESTO COORDINATO DEL D.L. 23 FEBBRAIO 2020, N. 6
Contrasto del virus COVID-19 | 5 |
| 1.2 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 MARZO 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 6 |
| 1.3 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 7 |
| 1.4 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 MARZO 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 8 |
| 1.5 | P.C.M. - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 9 MARZO 2020, N. 648
Contrasto del virus COVID-19 | 9 |
| 1.6 | MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 20 MARZO 2020
Contrasto del virus COVID-19 | 9 |
| 1.7 | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 MARZO 2020
Pesca sportiva / Proroga validità comunicazioni D.M. 6 dicembre 2010 | 10 |
| 1.8 | C.I.P.E.
DELIBERA 20 DICEMBRE 2019
Impianti sportivi in uso a gruppi sportivi militari | 10 |
| 1.9 | C.I.P.E.
DELIBERA 20 DICEMBRE 2019
Impianti sportivi in uso a gruppi sportivi militari | 11 |

2 Senato della Repubblica

- | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1766
Decreto "Cura Italia" | 12 |
| 2.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1746
Sostegno a famiglie, lavoratori e imprese | 14 |
| 2.3 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1721
Legge di delegazione europea 2019 | 15 |

3 Camera dei Deputati

- | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2434
Milano Cortina 2026, Finali ATP Torino 2021 - 2025 e pubblicizzazione parassitaria | 16 |
| 3.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2447
Contrasto del virus COVID-19 | 20 |
| 3.3 | PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 2432
Contrasto al fenomeno del bullismo | 21 |

4

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Abruzzo - Legge 28 gennaio 2020, n. 3
Finanziamenti per lo sport e prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo | 22 |
| 4.2 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Provincia Autonoma di Bolzano - Legge 3 gennaio 2020, n. 1
Disposizioni in materia di sport | 23 |
| 4.3 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Toscana - Legge 3 gennaio 2020, n. 2
Disposizioni in materia di sport | 23 |
| 4.4 | ESAME DI LEGGI REGIONALI
Regione Abruzzo - Legge 14 gennaio 2020, n. 1
Disposizioni in materia di sport | 24 |

1.1 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

Legge 5 marzo 2020, n. 13

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
9 marzo 2020 - Serie Generale n. 61

Testo coordinato del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020), coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Il testo del decreto-legge n. 6/2020 coordinato con la legge di conversione n. 13/2020 è costituito da 5 articoli.

Il provvedimento, allo scopo di evitare la diffusione del virus COVID-19, rimette alle autorità competenti l'adozione – con determinate modalità - di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la

fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus.

Tra le misure adottabili rientra la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (articolo 1, comma 2, lettera c).

L'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2020 ha disposto l'abrogazione del D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, dal provvedimento in esame, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 marzo 2020**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
4 marzo 2020 - Serie Generale n. 55

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento, costituito da quattro articoli e un allegato, detta misure per contrastare e contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 1, comma 1, lettera c):

- sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- consente - nei comuni diversi da Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini e Vo' - lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- in tali casi, obbliga le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- ammette lo sport di base e le attività motorie in

genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

L'articolo 2 reca misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Si segnala la raccomandazione ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati (comma 1, lettera e).

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato e di cui viene raccomandata l'applicazione (comma 7), si riportano le seguenti:

"lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"; "evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva".

Le disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

L'articolo 5, comma 3, del DPCM 8 marzo 2020 ha disposto che cessino di produrre effetti il provvedimento in esame e il DPCM 1° marzo 2020.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 marzo 2020**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

8 marzo 2020 - Serie Generale n. 59

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento, costituito da cinque articoli e un allegato, detta misure di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia (articolo 1) e misure per contrastare e contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 (articolo 2).

Per quanto di particolare interesse, nelle aree individuate, l'articolo 1, comma 1, lettera d):

- sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- consente lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- in tali casi, obbliga le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

L'articolo 1, comma 1, lettera f), dispone la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

L'articolo 1, comma 1, lettera g), sospende tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico e sospende ogni attività, tra l'altro, nelle scuole di ballo, sale giochi e sale scommesse.

L'articolo 1, comma 1, lettera s), sospende, tra

l'altro, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e centri ricreativi.

Sull'intero territorio nazionale, l'articolo 2, comma 1, lettera c), sospende, tra l'altro, le attività nelle scuole di ballo, sale giochi e sale scommesse.

L'articolo 2, comma 1, lettera g):

- sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- consente lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- in tali casi, obbliga le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- ammette lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

L'articolo 3 reca misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Si segnala la raccomandazione ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati (comma 1, lettera g).

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato e di cui viene raccomandata l'applicazione (comma 7), si riportano le seguenti: "lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermerca-

ti, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"; "evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva".

Le disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

L'articolo 2, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020 ha disposto che cessino di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame, ove incompatibili con quanto previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto.

1.4 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 marzo 2020**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

9 marzo 2020 - Serie Generale n. 62

Il provvedimento, costituito da due articoli, detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020.

L'articolo 1, comma 2, vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

L'articolo 1, comma 3, sostituisce la lettera d) dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020. Nello specifico:

- sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- prevede che gli impianti sportivi siano utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal

CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;

- consente esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- in tali casi, obbliga le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- ammette lo sport e le attività motorie svolti all'aperto esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Le disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

1.5 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

P.C.M. - Dipartimento della protezione civile
Ordinanza 9 marzo 2020, n. 648

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
11 marzo 2020 - Serie Generale n. 64

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Il provvedimento, costituito da un unico articolo, applica all'intero territorio nazionale la chiusura degli

impianti nei comprensori sciistici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del DPCM 8 marzo 2020.

1.6 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

Ministero della salute
Ordinanza 20 marzo 2020

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
20 marzo 2020 - Serie Generale n. 73

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento, costituito da due articoli, reca l'adozione, sull'intero territorio nazionale, di ulteriori misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Per quanto di interesse:

- è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici (articolo 1, comma 1, lettera a);
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreati-

va all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (articolo 1, comma 1, lettera b).

Il termine di efficacia di tali disposizioni – inizialmente fissato al 25 marzo 2020 – è stato prorogato al 3 aprile 2020 dall'articolo 2, comma 1, del DPCM 22 marzo 2020.

1.7 PESCA SPORTIVA / PROROGA VALIDITÀ COMUNICAZIONI D.M. 6 DICEMBRE 2010

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Decreto 4 marzo 2020

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
11 marzo 2020 - Serie Generale n. 64

Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa.

Il provvedimento, costituito da un unico articolo, prevede la proroga al 31 dicembre 2022 della validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del D.M. 6 dicembre 2010 - finalizzato a promu-

vere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare - e ne dispone l'obbligatorietà anche in caso di esercizio dell'attività di pesca da terra.

1.8 IMPIANTI SPORTIVI IN USO A GRUPPI SPORTIVI MILITARI

C.I.P.E.
Delibera 20 dicembre 2019

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
27 marzo 2020 - Serie Generale n. 81

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alle delibere n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018. (Delibera n. 79/2019).

Il provvedimento proroga al 31 dicembre 2020 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative, tra l'altro, agli interventi di cui alla delibera del Comitato n. 19/2018. Con tale

delibera era stato assegnato un importo complessivo di 20.269.609 euro per la realizzazione di interventi relativi a impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari.

1.9 IMPIANTI SPORTIVI IN USO A GRUPPI SPORTIVI MILITARI

C.I.P.E.
Delibera 20 dicembre 2019

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
28 marzo 2020 - Serie Generale n. 82

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013. Riprogrammazione di interventi di cui alla delibera CIPE n. 19 del 2018 relativamente ad impianti sportivi della Polizia di Stato. (Delibera n. 80/2019).

Il provvedimento reca la riprogrammazione degli interventi da realizzarsi su immobili in uso alla Polizia di Stato, consistente nel definanziamento dell'intervento «Realizzazione di una nuova palestra e del museo delle Fiamme Oro» localizzato a Ponte Galeria (Roma), finanziato con l'asse-

gnazione di euro 800.000, e nell'imputazione delle risorse rese disponibili in favore del nuovo intervento «Realizzazione del centro unico di coordinamento delle attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato» localizzato a Spinaceto (Roma), per eguale importo.

2.1 DECRETO "CURA ITALIA"

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1766/AS - CONTE / GUALTIERI

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Norme d'interesse

Articoli 35, 61, 95, 96, 97

Stato: 1^a lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 17 marzo 2020

Assegnazione Commissione Bilancio (V):
18 marzo 2020

Relatore: Daniele PESCO (M5S)

Avvio iter Commissione: 24 marzo 2020

Disposizioni in materia di terzo settore; sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; sospensione versamenti canonici per il settore sportivo; indennità per i collaboratori sportivi; aumento anticipazioni FSC - Fondo sviluppo e coesione.

25 marzo u.s.

La Commissione ha concluso la discussione generale sul provvedimento. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 27 marzo u.s., mentre quello per la presentazione di subemendamenti a eventuali emendamenti del relatore e del governo è scaduto il 31 marzo u.s.

Il decreto-legge mobilita risorse per fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia. Allo stesso tempo, adotta i provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico dell'emergenza su lavoratori, famiglie e imprese.

A seguire, le norme di particolare interesse per lo sport.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE (Articolo 35)

I commi 1 e 2 prorogano al 31 ottobre 2020 il termine per l'adeguamento di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, da una parte, e imprese sociali, dall'altra, alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore) e nel d.lgs. n. 112/2017 (recante la revisione

della disciplina in materia di impresa sociale).

Entro il medesimo termine, gli enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Ai sensi del comma 3, per il 2020, le onlus (iscritte negli appositi registri), le organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri regionali e delle province autonome) e le associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (Articolo 61)

Il comma 1 interviene sull'articolo 8 del D.L. n. 9/2020 – recante un regime di sospensione dei versamenti

per il settore turistico-alberghiero - al fine di escludere le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato dal perimetro dei versamenti per i quali è prevista la sospensione dei termini fino al 30 aprile 2020. Tale sospensione riguarda i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 2 estende detto regime a ulteriori categorie di soggetti operanti, tra l'altro, nel settore dello sport: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; centri per il benessere fisico; gestori di sale da ballo, sale gioco, biliardi e scommesse; organizzatori di eventi sportivi; gestori di scuole di vela, navigazione e volo; gestori di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive.

Il comma 3 prevede per i medesimi soggetti anche la sospensione dei termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza a marzo 2020.

Il comma 4 dispone che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020. Inoltre, chiarisce che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il comma 5 detta una specifica disciplina per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche: tali soggetti applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020; i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020. Anche in questo caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL SETTORE SPORTIVO (Articolo 95)

Il comma 1 sospende fino al 31 maggio 2020 i

termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il comma 2 dispone che i versamenti dei canoni siano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI (Articolo 96)

Il comma 1 dispone che Sport e salute S.p.A. riconosca (nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2020) l'indennità di cui all'articolo 27 - prevista per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 - anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Tale emolumento non concorre alla formazione del reddito.

Il comma 2 incrementa di 50 milioni di euro per il 2020 le risorse trasferite a Sport e salute S.p.A. Ai sensi del comma 3, le domande degli interessati - unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro - sono presentate a Sport e salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, acquisito dal CONI con apposite intese.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'individuazione delle modalità di presentazione delle domande e la definizione dei criteri di gestione del fondo e delle forme di monitoraggio e controllo della spesa.

Il comma 5 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri derivanti da tale misura.

AUMENTO ANTICIPAZIONI FSC - FONDO SVILUPPO E COESIONE
(Articolo 97)

L'articolo prevede che, al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie – di cui al

punto 2, lettera h), della delibera del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 - possano essere richieste nella misura del 20% (in luogo del 10%) delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

2.2 SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1746/AS - CONTE / GUALTIERI

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Norme d'interesse

Articolo 9, comma 1, lettera a)
Articolo 28, commi da 1 a 4

Stato: 1^a lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 2 marzo 2020

Assegnazione Commissione Bilancio (V):
3 marzo 2020

Relatori: Donatella CONZATTI (IV)
e Vincenzo PRESUTTO (M5S)

Avvio iter Commissione: 11 marzo 2020

Sospensione dei termini per conclusione di procedimenti amministrativi; rimborso dei titoli di viaggio.

11 marzo u.s.

La Commissione ha concluso la discussione generale sul provvedimento.

Il decreto-legge, costituito da 37 articoli, reca sospensione e proroga di termini (Capo I), misure in materia di lavoro privato e pubblico (Capo II), misure per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione e salute (capo III) e disposizioni finali e finanziarie (Capo IV).

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 9, comma 1, lettera a), al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sospende per trenta giorni i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in

materia, tra l'altro, di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi. L'articolo 28, comma 1, prevede che - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile - ricorra la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, al verificarsi di determinate situazioni connesse all'emergenza epidemiologica. Tra queste, la lettera e) del medesimo comma fa riferimento ai contratti di trasporto stipulati dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pub-

blica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel

periodo di efficacia di tali provvedimenti. I commi 2 e 3 disciplinano la procedura per ottenere il rimborso dei titoli di viaggio e le modalità di rimborso (rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione). Il comma 4 chiarisce che tali disposizioni si applicano anche ai titoli di viaggio acquistati tramite agenzia di viaggio.

2.3

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1721/AS - CONTE / AMENDOLA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019.

Norme d'interesse
Articoli 3 e 15

Stato: 1^a lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 14 febbraio 2020

Assegnazione Commissione Politiche dell'Unione europea (XIV): 20 febbraio 2020

Relatore: Gianni PITTELLA (PD)

Avvio iter Commissione: 3 marzo 2020

Servizi di media audiovisivi; dispositivi medici.

3 marzo u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore PITTELLA (PD).

Per quanto di interesse, l'articolo 3 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà

del mercato. La nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, compresi i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. Le nuove disposizioni rafforzano la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le produzioni audiovisive europee e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo. L'articolo 15 reca i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale, tra l'altro, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici.

3.1 MILANO CORTINA 2026, FINALI ATP TORINO 2021 – 2025 E PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2434/AC - CONTE / SPADAFORA

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Norme d'interesse

Intero articolato

Stato: 1^ lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 13 marzo 2020

Assegnazione Commissione Cultura (VII):
13 marzo 2020

Relatore: Roger DE MENECH (PD)

Avvio iter Commissione: 31 marzo 2020

Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026; Comitato Organizzatore dei Giochi; Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa; Comitato per le Finali ATP e Commissione Tecnica di Gestione; divieto di pubblicizzazione parassitaria.

31 marzo u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore DE MENECH (PD).

Il decreto-legge consta di 16 articoli e detta disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (Capo I, articoli da 1 a 5) e delle finali ATP Torino 2021 - 2025 (Capo II, articoli da 6 a 9), nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (capo III, articoli da 10 a 14).

In linea generale:

- l'articolo 1 istituisce presso il CONI il "Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026", con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio è composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale, uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore, uno della Società "Infrastrutture Milano Cortina

2020-2026 S.p.A.", due della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo;

- l'articolo 2 prevede che la Fondazione "Milano-Cortina 2026" (con sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo) assuma le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi. La Fondazione non ha scopo di lucro e svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica;

- l'articolo 3 autorizza la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026

S.p.A.” (con sede in Roma, durata fino al 31 dicembre 2026 e capitale sociale di 1 milione di euro), partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35% ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10% ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5% ciascuna. La Società - sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d’intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto - è iscritta di diritto nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (di cui all’articolo 192, comma 1, d.lgs. n. 50/2016). Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della Legge di Bilancio 2020. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal citato decreto, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all’ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell’onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati di specifici poteri e funzioni. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle varie attività, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore. L’organo di amministrazione è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità di Governo competente

in materia di sport - di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato - e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Società si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”), del d.lgs. n. 39/2013 (“Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”) e del d.lgs. n. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), ad eccezione dell’articolo 9, comma 1, in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche;

- l’articolo 4 prevede la concessione, in favore del Comitato Olimpico Internazionale, di una garanzia dello Stato - fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71 - per l’adempimento dell’impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal medesimo CIO a titolo di anticipo sui diritti televisivi, in caso di limitazioni, spostamenti o cancellazioni dell’evento sportivo;

- l’articolo 5 reca le seguenti disposizioni tributarie:

- i proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato Organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES;

- i proventi percepiti dal Comitato Organizzatore nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall’altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell’esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo

- svolgimento dei Giochi;
- gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della "famiglia olimpica", non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da questi ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi;
- non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della "famiglia olimpica", le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonché di base fissa o ufficio, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi;
- l'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali;
- i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR (redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare;
- l'articolo 6 istituisce un «Comitato per le Finali ATP» (con sede in Torino), che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato è presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, ed è composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un

- rappresentante della Federazione italiana tennis. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con Sport e Salute S.p.A., ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla medesima Federazione. Gli incarichi di componente del Comitato e della Commissione non sono cumulabili, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito di Sport e Salute S.p.A.;
- l'articolo 7 autorizza il Comune di Torino a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. A tale piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare l'evento sportivo è considerato di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;
- l'articolo 8 riconosce ai soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno prestatto garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc., la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti per un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026;
- l'articolo 9 prevede che le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino siano annualmente trasferite entro il 15 gennaio e siano destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Inoltre, dispone l'assegnazione alla

medesima Federazione di 3 milioni di euro per il 2020 per supportare le attività organizzative dell'evento, con oneri a valere sulle risorse destinate a Sport e Salute e finalizzate a tale scopo;

- l'articolo 10 vieta le attività di pubblicità parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

In relazione a tali eventi, costituiscono attività di pubblicità parassitaria vietate:

- a) la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e un evento, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;
- b) la falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento;
- c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di un evento, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor del medesimo evento;
- d) la vendita e la pubblicità di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore.

Non costituiscono attività di pubblicità parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a un evento;

- l'articolo 11 individua l'ambito temporale di applicazione del divieto di pubblicità parassitaria (a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell'evento e fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale di termine dello stesso);
- l'articolo 12 prevede che chiunque violi il divieto di pubblicità parassitaria sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;
- l'articolo 13 dispone che la disciplina del divieto di pubblicità parassitaria non esclude l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte vietate;
- l'articolo 14 concerne la registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei;
- gli articoli 15 e 16 recano, rispettivamente, le disposizioni finali e l'entrata in vigore del provvedimento.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2447/AC – CONTE / SPERANZA

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Norme d'interesse testo base:

Articolo 1, comma 1 e comma 2, lettere b), g), i), m), n)

Stato: 1^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 25 marzo 2020

Assegnazione Commissione Affari sociali (XII):
25 marzo 2020

Relatrice: Marialucia LOREFICE (M5S)

Avvio iter Commissione: 31 marzo 2020

Tipizzazione in un atto di rango primario delle misure potenzialmente applicabili.

31 marzo u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte della relatrice LOREFICE (M5S).

Il decreto-legge, costituito da sei articoli, detta misure per evitare la diffusione del COVID-19.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 1, comma 1, prevede che, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate una o più misure tra quelle elencate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

L'articolo 1, comma 2, reca le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tra cui:

- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici (lettera b);

- limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (lettera g);
- chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (lettera i);
- limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi (lettera m);
- limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (lettera n).

L'articolo 2 fissa le modalità di adozione delle misure; l'articolo 3 disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM e i provvedimenti degli enti territoriali; l'articolo 4 reca l'apparato sanzionatorio.

3.3 | CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 2432/AC - SAVINO E. (FI-BP)

Presentazione: 11 marzo 2020
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni per l'istituzione di corsi sui fondamenti delle arti marziali e delle tecniche di difesa personale nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di contrastare il fenomeno del bullismo.

4.1 FINANZIAMENTI PER LO SPORT E PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

Legge 28 gennaio 2020, n. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020).

16 marzo u.s.

La legge, costituita da 45 articoli e 2 allegati, interviene in diversi ambiti.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 4, comma 1, autorizza il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati in un'apposita tabella (tra cui: L.R. n. 10/2018, trasferimento fondi per iniziative nazionali ed internazionali sportive – trasfer. correnti a amm. locali, € 500.000 per il 2020, € 500.000 per il 2021, € 500.000 per il 2022; L.R. n. 31/2019, contributo al Comune di Teramo per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento Interamnia World Cup, € 50.000 per il 2020, € 35.000 per il 2021, € 35.000 per il 2022; L.R. n. 10/2018, trasferimento fondi per iniziative nazionali ed internazionali sportive, € 257.653 per il 2021, € 257.653 per il 2022).

L'articolo 27 - al fine di contribuire alle spese in conto capitale dei Comuni - dispone la concessione di contributi straordinari per il 2020 (si segnalano i seguenti interventi: riqualificazione / messa in sicurezza / ampliamento di impianti sportivi, acquisto di attrezzature sportive).

L'articolo 33 prevede la concessione di un contributo a favore del Comune di Vasto per la realizzazione di un impianto di atletica leggera

conforme agli standard CONI, con conseguente costituzione di un fondo straordinario per complessivi 250.000 euro.

L'articolo 40 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. In linea generale, vengono individuati gli interventi ammessi a finanziamento (tra cui, promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet) ed i possibili beneficiari (tra gli altri, società e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del CONI e del CIP, nonché Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori). Inoltre, si prevede l'istituzione della Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di cui fa parte anche un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI.

Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, in relazione sia a norme che non hanno diretto o indiretto rilievo per lo sport sia all'articolo 40 (nella parte in cui si fa riferimento alle associazioni di promozione sociale).

4.2 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Provincia Autonoma di Bolzano

Legge 3 gennaio 2020, n. 1

Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020.

5 marzo u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che consta di 21 articoli e interviene in diversi settori.

Per quanto di interesse, l'articolo 4 - modificando l'articolo 2 della legge provinciale n. 14/2010 (*"Ordinamento delle aree sciabili attrezzate"*) - include tra le componenti di un'area sciabile attrezzata anche gli impianti a fune nonché gli impianti a cremagliera con servizio sciistico.

L'articolo 13 interviene sull'articolo 4 della legge provinciale n. 19/1990 (*"Interventi a favore dello sport"*), al fine di prevedere che la Consulta dello sport esprima pareri consultivi sull'orientamento politico-sportivo e sulla promozione dello

sport in generale.

L'articolo 18 introduce l'articolo 1-bis nella legge provinciale n. 11/2019 (*"Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026"*). Tale articolo disciplina il concorso della Provincia autonoma alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG), che avviene secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura. Gli oneri vengono quantificati in complessivi 19.894.350 euro dal 2022 al 2026.

4.3 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Toscana

Legge 3 gennaio 2020, n. 2

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998.

5 marzo u.s.

La legge, costituita da 5 articoli, interviene sulle leggi regionali n. 48/1994 (*"Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore"*) e n. 89/1998 (*"Norme in materia di inquinamento acustico"*).

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 48/1994, allo scopo di prevedere, quale ulteriore finalità, che la Regione - rico-

noscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale - detti la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo, anche al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato.

L'articolo 3 introduce nella medesima legge regionale l'articolo 8-bis, con cui viene riconosciuta

l'importanza strategica regionale e internazionale dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative (comma 1). Inoltre, prevede che il Comune e il soggetto gestore, mediante convenzione, concordino le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico (comma 2). Da ultimo, disciplina eventuali deroghe ai limiti di

emissioni sonore (commi 3 e 4).

L'articolo 4 interviene sull'articolo 2 della legge regionale n. 89/1998, per integrare il contenuto del regolamento di attuazione in materia di inquinamento acustico, mentre l'articolo 5 fissa il termine per l'adeguamento di tale regolamento. Si segnala che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare il provvedimento, con riferimento all'articolo 3, commi da 2 a 4, in quanto tali norme si pongono in contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, con riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute, 2, 3, 9 e 32 della Costituzione.

4.4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

Legge 14 gennaio 2020, n. 1

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.

5 marzo u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento che consta di 4 articoli. Per quanto di particolare interesse, l'articolo 1, comma 7 - modificando l'articolo 20 della legge regionale n. 28/2017 (*"Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne"*) - fissa al 1° marzo 2022 la decorrenza dell'obbligo del conseguimento dell'attestato di partecipazione a specifici corsi di formazione, ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale.

L'articolo 1, comma 12 - intervenendo sulla legge regionale n. 42/2011 (*"Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino"*) - include tra gli interventi vietati all'interno del Parco, tra l'altro, l'uso di motoslitte al di fuori delle aree classificate "piste da sci", delle aree attrezzate e delle viabilità consentite, ad eccezione dell'uso per compiti di pubblica sicurezza o soccorso, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto

disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo. Resta consentito il volo con velivoli ultraleggeri non motorizzati salvo che in aree espressamente vietate da individuare con provvedimento successivo. L'articolo 1, commi 6 e 14, modifica l'articolo 15 della legge regionale n. 141/1997 (*"Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative"*), in materia di rilascio o rinnovo, per il 2020, di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo.

L'articolo 2 - intervenendo sull'articolo 1 della legge regionale n. 6/1999 (*"Norme in materia di tasse automobilistiche regionali"*) - applica la riduzione del 50% della tassa di proprietà, prevista per i veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra venti e ventinove anni in possesso del certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione, anche ai veicoli che acquisiscano il possesso del medesimo certificato nell'anno solare del compimento del ventesimo anno di età.